

Imballaggi e rifiuti d'imballaggio

L'Unione europea tenta di armonizzare i provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente nonché il funzionamento del mercato interno.

ATTO

Direttiva [94/62/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio [[Cfr atti modificativi](#)].

SINTESI

La direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti d'imballaggio, utilizzati o scartati da industrie, esercizi commerciali, uffici, laboratori, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono. La direttiva [2004/12/CE](#) (che modifica la direttiva [94/62/CE](#)) stabilisce una serie di criteri per chiarire la definizione del termine «imballaggi». L'allegato I fornisce esempi molto chiari (ossia: non sono considerati imballaggi le bustine da tè mentre sono considerati imballaggi gli involucri che ricoprono le custodie dei CD e le etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto). Tale allegato sostituisce l'allegato I della direttiva [94/62/CE](#).

La direttiva [94/62/CE](#) prevede che gli Stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione dei rifiuti d'imballaggio, che in particolare possono consistere in programmi nazionali, e siano incoraggiati a sviluppare sistemi di riutilizzo degli imballaggi.

Gli Stati membri debbono instaurare sistemi di ritiro, raccolta e recupero dei rifiuti d'imballaggio per raggiungere i seguenti obiettivi quantitativi:

- entro il 30 giugno 2001 sarà recuperata o incenerita, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, una quantità compresa fra il 50 e il 65% in peso di rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008 sarà recuperato o incenerito, presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero di energia, un minimo del 60% dei rifiuti di imballaggio;
- entro il 30 giugno 2001 sarà riciclata (con un minimo del 15% per ogni materiale di imballaggio) una quantità compresa fra il 25 e il 45% in peso di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclata una quantità compresa fra il 55 e l'80% dei rifiuti di imballaggio;
- entro il 31 dicembre 2008, per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio, dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi: 60% per il vetro, la carta e il cartone; 50% per i metalli; 22,5% per la plastica e 15% per il legno.

Entro il 31 dicembre 2007 il Consiglio e il Parlamento, su proposta della Commissione, stabiliranno gli obiettivi per il periodo 2009-2014.

Si ritiene che l'incenerimento dei rifiuti negli impianti con recupero di energia contribuisca alla realizzazione di tali obiettivi.

La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo - a causa rispettivamente delle numerose isolette, delle zone rurali e montagnose, e dello scarso consumo di imballaggi - saranno vincolati da tali obiettivi soltanto nel 2011.

La direttiva [94/62/CE](#) definisce i requisiti essenziali applicabili per quanto riguarda la possibilità di riutilizzare e recuperare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. La Commissione incoraggia l'elaborazione di norme europee sulla base di detti requisiti essenziali. Le disposizioni relative ai documenti che attestano la conformità delle norme nazionali, tuttavia, sono di immediata applicazione.

Per disporre di dati comunitari sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, gli Stati membri devono anche mettere a punto sistemi armonizzati d'informazione (base di dati) che permettano di controllare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla direttiva in questione. Essi organizzano campagne d'informazione destinate al grande pubblico e agli operatori economici.

Alla fine del 2006 la Commissione ha presentato una relazione sull'applicazione della direttiva «Imballaggi» e sulle misure atte a rafforzare la prevenzione e il riutilizzo degli imballaggi.

La direttiva [2005/20/CE](#) accorda una scadenza supplementare ai 10 nuovi Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria) per raggiungere gli obiettivi della direttiva «Imballaggi» modificata. Tali deroghe sono accordate fino al 31 dicembre 2012.

RIFERIMENTI

Atto	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Direttiva 94/62/CE	31.12.1994	30.6.1996	GU L 365 del 31.12.1994
Atto(i) modificatore(i)	Data di entrata in vigore	Data limite di trasposizione negli Stati membri	Gazzetta ufficiale
Direttiva 2004/12/CE	18.02.2004	18.08.2005	GU L 47 del 18.02.2004
Direttiva 2005/20/CE	05.04.2005	09.09.2006	GU L 70 del 16.03.2005

ATTI COLLEGATI

Decisione [2005/270/CE](#) della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di base dati ai sensi della direttiva [94/62/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [Gazzetta ufficiale L 86 del 5.4.2005].

Le tabelle contenute nella decisione servono ad armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, al fine di renderli comparabili da uno Stato membro all'altro. I dati permettono di verificare la realizzazione degli obiettivi indicati nella direttiva [94/62/CE](#). I dati da fornire obbligatoriamente riguardano solo i seguenti materiali: vetro, plastiche, carta, cartone, legno e metalli.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva [94/62/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [Gazzetta ufficiale C 44 del 19.02.2005].

Questa comunicazione contiene l'elenco, il titolo e il riferimento delle norme armonizzate, come previsto dalla direttiva [94/62/CE](#).

Decisione [2001/524/CE](#), relativa alla pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 :2000 ed EN 13432:2000 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nell'ambito dell'attuazione della direttiva [94/62/CE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [Gazzetta ufficiale L 190 del 12.07.2001].

Decisione [2001/171/CE](#) della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva [94/62/CE](#) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [Gazzetta ufficiale L 62 del 02.03.2001].

Decisione prorogata da:

Decisione [2006/340/CE](#) della Commissione [Gazzetta ufficiale L 125 del 12.05.2006].

Decisione [97/622/CE](#) della Commissione, del 27 maggio 1997, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva [91/692/CEE](#) del Consiglio) [Gazzetta ufficiale L 256 del 19.09.1997].

Decisione [97/129/CE](#) della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva [94/62/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [Gazzetta ufficiale L 50 del 20.02.1997]. Questa decisione stabilisce le modalità di numerazione e le abbreviazioni che costituiscono la base del

sistema di identificazione, indicando la natura del o dei materiali di imballaggio utilizzati e precisando quali siano i materiali soggetti al sistema di identificazione.

Applicazione della normativa

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 dicembre 2006, sull'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno [COM(2006)767 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La Commissione rileva che tra il 1997 e il 2002 si sono avuti notevoli miglioramenti in termini di riciclaggio, riutilizzo e incenerimento degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Secondo i suoi dati, nel 2002 sono stati raggiunti i 75 obiettivi applicabili nell'UE-15. Le operazioni di riutilizzo e di riciclaggio hanno inciso positivamente sull'ambiente, ad esempio riducendo le emissioni di gas serra e facendo risparmiare risorse, situazione che non si sarebbe verificata se gli imballaggi fossero stati semplicemente messi in discarica e inceneriti senza recupero di energia. La Commissione sottolinea inoltre che riciclare gli imballaggi non costa molto di più che smaltirli, ma evitare di produrre imballaggi è un'operazione complessa e difficile da realizzare. Inoltre, alcuni provvedimenti nazionali e un'applicazione erronea della direttiva hanno creato ostacoli al mercato interno, soprattutto nel settore delle bevande, e la Commissione intende valutare più approfonditamente gli strumenti più adatti per evitare tali restrizioni di mercato. La Commissione desidera inoltre mantenere una certa flessibilità per quanto riguarda le misure intese a favorire la prevenzione e il riutilizzo degli imballaggi.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 luglio 2006, sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa ai rifiuti: direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti nel periodo 2001-2003 [COM(2006)406 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Secondo la relazione, il volume dei rifiuti di imballaggio è passato da 65,5 milioni di tonnellate nel 2000 a 66,6 milioni di tonnellate nel 2002. In quello stesso anno, tutti gli Stati membri avevano raggiunto l'obiettivo di recuperare almeno il 50% dei rifiuti di imballaggio. L'analisi dimostra che la direttiva 94/62/CE ha permesso di aumentare il tasso di riciclaggio e di recupero o incenerimento con recupero di energia negli impianti di incenerimento, superando gli obiettivi fissati per il 2001. Nel 2002, la percentuale media di recupero degli imballaggi e di incenerimento con recupero di energia negli inceneritori dell'UE-15 era di 62% e la percentuale media di riciclaggio di 54%. Il tasso medio di riciclaggio per i vari materiali di imballaggio è il seguente: vetro 58%, carta e cartone 68%, metalli 57% e plastiche 24%. Tutti gli Stati membri hanno istituito sistemi di ritiro, raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio e la maggior parte di essi ha adottato provvedimenti per incentivare l'utilizzo di materiali riciclati.

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2003, relativa all'applicazione della legislazione comunitaria in materia di rifiuti , e in particolare la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, la direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, la direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, la direttiva 86/278/CEE sui fanghi di depurazione e la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nel periodo 1998 -2000 [COM (2003) 250 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione provvisoria della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [COM(1999) 596 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La finalità della presente relazione provvisoria è fornire al Consiglio e al Parlamento europeo le informazioni appropriate di cui necessitano per esaminare l'esperienza maturata negli Stati membri dal 1998, i risultati della ricerca scientifica e le tecniche di valutazione, come gli ecobilanci. La relazione si concentra essenzialmente sull'esperienza pratica acquisita nel perseguimento degli obiettivi.

In media nell'UE un terzo degli imballaggi delle bevande analcoliche, delle acque minerali e del vino è riutilizzato. I materiali di imballaggio riutilizzati sono principalmente il vetro e il polietilene tereftalato (PET). Alcuni Stati membri hanno istituito sistemi di riutilizzo nel settore del latte, sebbene la direttiva 94/62/CE non abbia stabilito alcun obiettivo per tale settore. Occorre aggiungere che gli Stati membri settentrionali dispongono di sistemi di riutilizzo molto più sviluppati rispetto agli Stati membri meridionali. Gli obiettivi di riciclo stabiliti dalla direttiva si sono rivelati realizzabili e le differenze geografiche minime. L'unico materiale ancora poco riciclato è la plastica.